

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche» (1192), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri; Rubinacci ed altri; Auleta ed altri; Alberini, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 5
PIZZOL (PSI), relatore alla Commissione 5
RUFFINO (DC) 5

«Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo (1195), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 3, 4
DE CINQUE (DC) 4
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione . 3, 4
RUFFINO (DC) 3, 4

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5, 7
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro . 5

«Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza» (1212), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 3, 7
SANTALCO (DC), relatore alla Commissione . 2

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza» (1212), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Bellocchio, Rosini, Piro, Visco, Caria, Serrentino, Grillo Salvatore, D'Amato Luigi, Rubinacci, Ceruti e Cipriani, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1212 tende a modificare l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, la quale prevede la possibilità per il Ministro delle finanze di richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza in possesso di particolari requisiti. In sede di applicazione di detta normativa si è riscontrato che sono rimasti esclusi dal beneficio della legge i sottufficiali posti in congedo anteriormente al 1° gennaio 1983 che, per effetto della loro appartenenza alla categoria della riserva, non possono essere richiamati, nonchè i vicebrigadieri collocati in congedo per raggiunti limiti di età che, richiamati in servizio in forza di altre disposizioni legislative, sono stati proposti al grado superiore durante il servizio temporaneo protrattosi oltre il dodicesimo mese.

Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, vuole eliminare queste esclusioni e, a tal fine, per far ciò integra l'articolo 1 della suddetta legge n. 915 del 1986 allargando il godimento dei benefici della legge stessa anche ai sottufficiali che si trovino in ausiliaria ovvero che, successivamente al collocamento in congedo per limiti di età, abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi. Questo intervento viene sollecitato dal Comando generale della Guardia di finanza per cui mi permetto di raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Avverto che occorre a questo punto sospendere la discussione del disegno di legge in titolo in attesa che pervenga il parere della 5^a Commissione. La 4^a Commissione e la 1^a Commissione hanno già espresso parere favorevole.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

«Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo» (1195), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Il Fondo asiatico di sviluppo è un'istituzione finanziaria che è stata creata nel 1974, nell'ambito della BAS (Banca asiatica di sviluppo) di cui già questa Commissione si è occupata tempo fa.

L'Italia è entrata a far parte del Fondo fin dal 1976 e inizialmente fu autorizzato un contributo di 20 milioni di dollari USA. Successivamente, con la legge 5 agosto 1981, n. 455, fu autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo, per un ammontare di 76.200.000 dollari USA per il periodo fino al 1982. Con la legge 26 maggio 1984, n. 182, fu inoltre autorizzata la partecipazione italiana alla terza ricostituzione del Fondo, con una quota pari a dollari USA 135.200.000 relativa al quadriennio 1983-1986. Infine, nel 1985 ebbero inizio a Roma, i negoziati per la IV ricostituzione delle risorse del Fondo, a conclusione dei quali, nell'anno 1986, è stata decisa una ricostituzione pari a 3 miliardi e 600 milioni di dollari USA. È stato altresì deciso di accantonare 72 milioni di dollari dai contributi alla IV ricostituzione da destinare al Fondo speciale per l'assistenza tecnica per operazioni a favore dei paesi più poveri della regione.

La quota dell'Italia ammonta a 159.120.000 dollari USA, pari a lire 254.532.447.750 al cambio di circa 1.599 lire per dollaro.

Il contributo dovrà essere versato in quattro annualità a partire dal 1987 fino al 1990.

Esprimo pertanto una valutazione positiva sul testo al nostro esame ed invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per la sua esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

RUFFINO. Vorrei chiedere una precisazione al relatore. Le rate uguali di lire 63.633.112.000, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, sono state ricavate sulla base di una valutazione del cambio dollaro-lira di 1.600 lire? Vale a dire, quando la Camera ha soppresso il secondo comma dell'articolo 3, motivando tale decisione con il fatto che non era concepibile parlare di oneri maggiori poichè il valore del cambio

dollaro-lira era calcolato a 1.600 lire, essa ha fatto una correzione giusta ma parziale nel senso che anche le rate di lire 63 miliardi, se rapportate al cambio di 1.600 lire, hanno un senso. La ricostituzione della quota italiana per il Fondo asiatico di sviluppo si dice che è pari a dollari USA 159.120.000 e si fa la parificazione al valore in lire di 254.532.447.750, che avviene sempre al cambio di 1.600 lire.

PRESIDENTE. Nel testo che stiamo esaminando non si prende più in considerazione la parificazione; c'è l'importo totale in dollari USA con il corrispondente valore in lire stimato nel momento in cui si approva il rendiconto.

RUFFINO. Noi il Fondo lo ricostituiamo in dollari; se il dollaro anzichè pagarlo 1.600 lire lo paghiamo 1.300, la nostra quota di esborso diventa di gran lunga minore.

PRESIDENTE. Essendo però una vicenda che si sviluppa in quattro anni non si può stabilire prima se il tasso di cambio rimarrà o meno invariato.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che una valutazione di merito occorre farla; la valutazione è riferita alle attuali condizioni. L'articolo 3 prevedeva eventuali maggiori oneri a seguito di oscillazioni del cambio, ma potrebbero verificarsi, al contrario, anche minori oneri.

DE CINQUE. Conviene approvare il testo così come è.

PRESIDENTE. In attesa che pervengano i pareri della 3^a e della 5^a Commissione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

«Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche» (1192), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri; Rubinacci ed altri; Auleta ed altri; Alberini, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche», d'iniziativa dei deputati Piro, Fincato, Alberini, Conte, Piermartini, Seppia, Colucci, Salerno, Dell'Unto, Labriola, Ferrari Marte, Capacci e Cristoni; Rubinacci, Berselli, Parigi e Poli Bortone; Auleta, Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala, Solaroli, Serra, Novelli, Di Pietro, Romani, Pascolat, Polidori, Pellicani e Francese; Alberini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pizzol di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PIZZOL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento in discussione è molto chiaro nei suoi scopi; considerato che molte persone, soprattutto molti giovani disoccupati, sono costrette a presentare un gran numero di domande per poter accedere ai pubblici concorsi, si propone che tali domande siano esentate dalla imposta di bollo.

La proposta è condivisa dai vari Gruppi parlamentari; il provvedimento al nostro esame riunisce, infatti, i disegni di legge n. 211, 1350, 1425 e 1468 di iniziativa parlamentare della Camera che mi sembra rappresentino quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Propongo pertanto l'approvazione di questo provvedimento nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUFFINO. Signor Presidente, a nome dei senatori democratico-cristiani, preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame.

Se mi si consente, vorrei ricordare alla Commissione che in data 16 ottobre 1987, insieme ad altri colleghi del mio Gruppo, ho presentato il disegno di legge n. 544, che reca: «Norme in materia di assunzione del personale civile dello Stato e degli enti pubblici». In tale ambito complessivo, in particolare per questi ultimi, si prevede espressamente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di partecipazione ai concorsi. Tale disegno di legge è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali il 19 gennaio scorso, ma per il momento non è stato ancora esaminato.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che è necessario attendere il parere della 5^a Commissione, mentre è già pervenuto quello della 1^a Commissione. Propongo pertanto di sospendere l'esame del disegno di legge per riprenderlo appena sarà possibile.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri pomeriggio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, come ho preannunciato nella precedente seduta, a nome del Governo,

intendo presentare due emendamenti con i quali viene aggiornata l'efficacia temporale del provvedimento in esame al fine di tener conto che gli accantonamenti devono essere effettuati dalle banche a partire dal periodo d'imposta 1988.

Il primo emendamento tende a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

«1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite dell'8 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 24 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso, salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1988.

5. Le minori entrate di cui ai precedenti commi, valutate in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, sono poste a carico del "Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo", che viene all'uopo contestualmente integrato di pari importo».

Il secondo emendamento tende a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando lo

specifico accantonamento "Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo".

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Anche in base a quello che abbiamo detto nella seduta di ieri pomeriggio, condivido sicuramente lo slittamento di un anno dell'efficacia del provvedimento. Infatti, anche gli istituti di credito che avevano effettuato gli accantonamenti per il periodo di imposta 1987 hanno successivamente recuperato a tassazione gli importi accantonati.

Mi rendo altresì conto che è stato necessario introdurre alcune modifiche formali, come il richiamo alle norme del nuovo testo unico sulle imposte dirette, la cui efficacia decorre dal 1988.

Ritengo che gli emendamenti presentati dal Governo debbano essere sottoposti al parere della Commissione bilancio e programmazione economica e pertanto propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

In attesa che pervengano alcuni pareri, propongo di sospendere i nostri lavori.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 10; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 13,15.

«Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza» (1212), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Ripresa della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1212, precedentemente sospesa.

È pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio e programmazione economica.

Poichè nessuno domanda di parlare, in discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in

congedo per limiti di età abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limiti di età.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver riportato, nell'ultimo quinquennio una qualifica non inferiore a «superiore alla media» e non essere stati sanzionati disciplinarmente;

b) non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.

3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989».

È approvato.

Art. 2.

1. La facoltà di cui all'articolo 1 può essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dal comma 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di lire 372 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno, e per l'anno 1989, mediante riduzione di lire 891 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando le proiezioni relative al 1989 dell'accantonamento «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza».

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI